

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

1. Alla Società ASD CUS CASSINO (COD. FED. 4156)
2. Al sig. Carmine Calce

Il giorno 6 marzo 2025, alle ore 15.00 si è riunita telematicamente la Corte Sportiva d'Appello della FIGH composta da:

Avv. Enrico CARATOZZOLO - Presidente

Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

Avv. Fabio GERMANI - Componente

per l'esame del reclamo proposto dal legale rappresentante sig. Carmine Calce della Società ASD CUS CASSINO (cod. fed. 4156), avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale, nei confronti dell'atleta Golinelli Mirko, pubblicato sul C.U. n. 13 del 20 febbraio 2025, gara n. 86542 CUS CASSINO – CASSA RURALE PONTINIA, Serie B Maschile, del 16 febbraio 2025,

premesse che

è presente per la società reclamante il dirigente collaboratore sig. Marco Prodocimo e il difensore avv. Salvatore Dies nominato dal legale rappresentante p.t. sig. Carmine Calce il quale nell'atto di reclamo ha chiesto di essere sentito e per gli effetti prende la parola il sig. Marco Prodocimo il quale si riporta al reclamo con il quale chiedeva:

in via principale di annullare il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale assunto con il C.U. n. 13 del 20.02.2025 con il quale ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate all'atleta Golinelli Mirko

in subordine di ridurre nella misura reputata di equità e di giustizia la sanzione della squalifica di 2 giornate all'atleta Golinelli Mirko;

La Corte esaminati gli atti di causa ritiene che il reclamo sia inammissibile atteso che lo stesso non è sottoscritto dalla Società proponente.

E' pur vero che l'atto introduttivo è stato inoltrato a mezzo PEC dall'indirizzo di posta certificata della Società CUS CASSINO (cod. fed. 4156) ma ciò non è sufficiente per affermare la legittimità e ritualità del reclamo trattandosi di una nullità insanabile.

Tale assunto trova autorevole riscontro nella giurisprudenza sportiva che in più occasioni ha affermato il seguente principio: La trasmissione via pec del documento certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, debbono rispettare determinati requisiti; in particolare, la firma digitale, pertanto, viene considerata come un requisito fondamentale ai fini della validità di un atto introduttivo al pari della sottoscrizione dell'atto cartaceo.

La presentazione di un reclamo (ergo una impugnazione per il diritto sportivo) inserito come testo della pec (neppure come allegato) con una mera sottoscrizione dattiloscritta della firma, in assenza di firma digitale rende inesistente il reclamo medesimo poiché privo del requisito della sottoscrizione; incorre pertanto in erronea interpretazione l'organo di giustizia che, non rilevando il vizio del reclamo, decide sulla questione proposta. (Collegio di garanzia dello sport – sezione prima decisione n. 32/2022, Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione I - Decisione n.12/2021).

Le sentenze sopra citate, in virtù del rinvio ai principi ed alle norme generali del processo civile, di cui al comma 6, art. 2, CGS CONI, muovono dal presupposto dell'applicabilità al processo sportivo delle disposizioni di cui all'art 125 c.p.c. (che impone la sottoscrizione dell'atto a pena di nullità/inesistenza), al D.lgs. n. 82/2005, c.d. codice delle amministrazioni digitali (in tema di sottoscrizione digitale dell'atto), ed alla L. 53/1994 (sulla

notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi).

Secondo il Collegio, *gli atti del processo sportivo, «per avere valenza giuridica, devono rispettare i requisiti previsti dalla richiamata normativa che governa i processi della digitalizzazione e dei procedimenti giurisdizionali e giustiziali telematici».* In quel frangente il Collegio ha evidenziato come la disciplina della posta elettronica certificata (art. 1, comma 1, lett. v-bis, CAD) quale sistema di comunicazione - valido per la notificazione degli atti processuali ex L. 53/1994 - sia in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, senza, tuttavia, garantire il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti. Così discorrendo, dunque, la trasmissione via PEC di un documento certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, debbono rispettare determinati requisiti.

Conclude quindi il Collegio che *Così ragionando, dunque, è fuor di dubbio, nel caso che occupa quest'oggi il Collegio, che il preavviso di reclamo sia un atto di impulso del processo che si celebra dinnanzi al Giudice Sportivo (sia esso Nazionale o Territoriale) e che, in quanto tale, debba rispettare quei requisiti di sostanza e forma previsti dalla regolamentazione processuale del CONI e della Federazione.*

La Corte ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dal superiore principio.

Va quindi dichiarata la inammissibilità del reclamo proposto dalla società CUS Cassino restando pertanto assorbite le ulteriori doglianze della reclamante

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello:

dichiara inammissibile il reclamo e per l'effetto **conferma** la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale irrogata con il C.U. n. 13 del 20 febbraio 2025.

Intima alla società CUS CASSINO (cod. fed. 4156) a provvedere al pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva come prescritto dal Vademecum 2024/2025 pari ad euro 200,00 (duecento/00) e in mancanza si dà mandato alla Segreteria Generale di addebitare tale contributo a valere sulla situazione contabile della Società.

Deposita contestualmente la motivazione.

Manda alla segreteria per i relativi ulteriori incombenzi.

Roma, 6 marzo 2025.

F.to Avv. Enrico CARATOZZOLO - Presidente

F.to Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

F.to Avv. Fabio GERMANI - Componente